

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, GARZIA, GOTTARDO, ARNAUD

Presentata l'11 luglio 1979

Modifiche alla legge 3 maggio 1971, n. 320, concernente i vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che hanno frequentato corsi superiori di polizia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che viene sottoposto alla vostra attenzione riguarda una qualificata aliquota di ufficiali per i quali l'Amministrazione, pur avendo riconosciuto, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, alla cui tabella si intende apportare modifiche, il diritto di essere ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria della durata di due anni accademici, previo superamento di apposito concorso per esami, non ha previsto l'applicazione del vantaggio di carriera conseguente al superamento del suddetto corso, determinando per essi una ingiusta e ingiustificata disparità di trattamento.

Come è noto la legge sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza del

24 ottobre 1966, n. 887, prevedeva all'articolo 5 un vantaggio di carriera per i capitani, in possesso di determinati requisiti, che superavano gli esami per il conseguimento del vantaggio stesso.

La successiva legge 3 maggio 1971, n. 320, ha modificato tale sistema, sostituendo integralmente l'articolo 5 indicato, ed ha istituito un corso superiore di polizia tributaria della durata di due anni accademici, cui possono essere ammessi, previo concorso per esami, i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado ed i maggiori.

Il vantaggio di carriera (un quarto dell'organico del grado di maggiore - pari a n. 30 posti -) è indicato in una tabella allegata alla precedente legge 24 otto-

bre 1966, n. 887; per i capitani è previsto il conseguimento del vantaggio nel grado di maggiore.

Il successivo articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 320, richiamando l'articolo 69 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito 12 novembre 1955, n. 1137, modificata con legge 17 maggio 1975, n. 178, parificava il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria a quello conseguente al superamento del corso superiore di stato maggiore.

In sede di attribuzione del vantaggio in argomento secondo le norme della vigente legge 3 maggio 1971, n. 320, e di quelle dalla stessa legge richiamate si verificano le situazioni di seguito descritte.

Sia per i capitani sia per i maggiori è stabilito il conseguimento del vantaggio (30 posti) nel grado di maggiore; è prevista, secondo le norme della legge per l'esercito sopra richiamata, l'eventualità che un maggiore al termine del corso si trovi iscritto in quadro per l'avanzamento al grado superiore o che sia preceduto da parigrado iscritto in quadro per l'avanzamento: in tali casi lo spostamento viene effettuato in misura ridotta nel ruolo del grado superiore (tenente colonnello) quando l'ufficiale abbia consentito la promozione.

Nulla invece è previsto, nell'insieme coordinato di tutte le norme, circa i maggiori che, pur ammessi senza preclusione al corso superiore di polizia tributaria, conseguono la promozione al grado di tenente colonnello prima del termine del corso stesso.

Considerato che i maggiori mediamente nell'arco di quattro anni conseguono la promozione al grado di tenente colonnello si rileva che, essendo stabilita in due anni la durata del corso, circa la metà dell'intero organico del grado, in caso di ammissione, consegue la promozione prima del termine del corso stesso. Pertanto, solo i maggiori che all'atto dell'ammissione al corso superiore di polizia tributaria si trovano nella seconda metà del ruolo possono terminare il suddetto cor-

so nel medesimo grado e quindi fruire del vantaggio di carriera.

Quanto esposto è fonte di sperequazione tra i frequentatori, alcuni dei quali, pur avendo superato le medesime prove quali il giudizio di ammissione della Commissione di avanzamento, gli esami del corso di ammissione, la frequenza e gli esami al termine di ciascun anno accademico non fruiscono di alcun vantaggio quantitativo (per effetto della sopravvenuta promozione al grado di tenente colonnello) con l'assurda conseguenza di poter essere addirittura sopravanzati nel ruolo da frequentatori meno anziani che abbiano potuto fruire del vantaggio di carriera.

Da quanto sopra si evince è opportuno operare una modifica alla normativa vigente in modo da prevedere l'attribuzione del vantaggio di carriera, sia pure in maniera ridotta, anche agli ufficiali che durante la frequenza del corso vengono promossi al grado di tenente colonnello così come è previsto ex articolo 69 per gli ufficiali che al termine del corso si trovano iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore. Infatti se il legislatore avesse inteso a suo tempo escluderli da tale beneficio avrebbe limitato la partecipazione al corso superiore di polizia tributaria ai maggiori della seconda metà dell'organico del grado, come esplicitamente ha fatto per i capitani, che devono essere compresi nel primo terzo dell'organico del loro grado. Per sanare la disparità di trattamento già verificatasi, la modifica dovrebbe decorrere, ai soli fini giuridici, dal 1974.

L'iniziativa legislativa, decaduta per la fine anticipata della VII legislatura, viene ripresentata in un testo diverso dall'originario (presentato il 16 giugno 1977 - Atto Camera n. 1543) che tiene conto degli emendamenti proposti dal Governo ed accolti dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, in sede consultiva, nella seduta del 23 novembre 1978.

In particolare, l'articolo 1 intende attribuire il vantaggio di carriera agli ufficiali che conseguono il titolo nel grado di tenente colonnello nella misura prevista

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per il maggiore con la riduzione del 5 per cento stabilita dall'articolo 69, comma terzo, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

La norma persegue lo scopo di consentire l'attribuzione di un vantaggio di carriera identico, indipendentemente dalla circostanza che il titolo venga conseguito nel grado di maggiore o in quello di tenente colonnello, a prescindere da eventuali successive variazioni degli organici dei rispettivi ruoli, considerato che il passaggio da un ruolo all'altro è ad anzianità e che la retroattività del provvedimento potrebbe provocare disparità di trattamento fra ufficiali che beneficerebbero delle norme che si propongono ed ufficiali che, pur avendo conseguito il titolo nel grado di maggiore, si sono visti attribuire il relativo vantaggio in tutto o in parte nel grado di tenente colonnello per uno dei

motivi indicati nell'articolo 69 della citata legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137.

L'articolo 2 prevede che le norme proposte con il precedente articolo 1 abbiano effetto dal 1° luglio 1974, onde, come già detto, sanare tutte le disparità di trattamento già verificatesi.

L'articolo 3, infine, disciplina il caso in cui, per effetto della ricostruzione di carriera derivante dall'attribuzione di vantaggi, uno o più tenenti colonnelli risultassero più anziani di ufficiali già valutati per l'avanzamento al grado superiore.

Onorevoli colleghi, per le ragioni esposte chiediamo la vostra cortese adesione alla proposta, tendente ad evitare il ripetersi delle disparità segnalate, anche nel corso superiore di polizia tributaria in atto, qualora non si provveda con urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Ai tenenti colonnelli che superano il corso superiore di polizia tributaria è attribuito un vantaggio di carriera consistente in un'aliquota di organico del proprio grado di maggiore, ai sensi della tabella n. 2 allegata alla legge 3 maggio 1971, n. 320, con la riduzione del 5 per cento prevista dall'articolo 69, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1974.

ART. 3.

Il tenente colonnello che, in seguito alla ricostruzione di carriera conseguente all'attribuzione del vantaggio di cui al precedente articolo 1, risulti più anziano di un parigrado già valutato per l'avanzamento al grado superiore, viene valutato o nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.